



Scheda informativa n. 1630

REGIONE

FONTE: GAZZETTA UFFICIALE - SENTENZE CORTE COSTITUZIONALE

TITOLO: Impugnata una legge della regione Calabria in materia di **prorogatio** degli organi regionali in quanto contrastante con l'articolo 126 costituzione.

AUTORE:

NUMERO: 27

DATA: 10/07/2002

PAGINA:

RIFERIMENTO NORMATIVO: articolo 126 costituzione, legge regione calabria 15 marzo 2002, n. 14.

NATURA ATTO: RICORSO

DATA ATTO: 25/05/2002

NUMERO ATTO: 36

ORGANI GIUDICANTI: CORTE COSTITUZIONALE

SCHEDE COORDINATE:

DATA INSERIMENTO:15/07/2002

ABSTRACT:

Il governo ha impugnato una legge della Regione Calabria (in materia di prorogatio degli organi regionali, in caso di scioglimento del consiglio regionale) in quanto contrastante, sotto molteplici aspetti, con l'articolo 126 costituzione.

Lo scioglimento dell'assemblea legislativa può avvenire in tre casi differenti :

- ex articolo 126 costituzione: per il compimento di atti contrari alla costituzione, a seguito di gravi violazioni di legge o per garantire la sicurezza nazionale.

-a causa di morte, impedimento permanente, dimissioni, sfiducia del Presidente della Giunta regionale.

-in conseguenza delle dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri.

La legge impugnata, senza operare alcuna distinzione fra le fattispecie su elencate, stabilisce che la Giunta regionale, il suo Presidente ed il Consiglio regionale" continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento del nuovo Presidente della regione e del nuovo Consiglio regionale."

La disposizione risulta lesiva delle competenze statali, non competendo al legislatore regionale l'integrazione dell'art. 126 costituzione. Infatti spetterà allo stato provvedere, con apposita normativa, all'attuazione del dettato costituzionale.

La necessità di una legge statale appare ancora più evidente nel caso di pronuncia giurisdizionale esecutiva o alla quale debba darsi leale ottemperanza ovvero nel caso di scioglimento disposto con decreto presidenziale. In queste ipotesi la normativa impugnata produce un'illegittima sospensione dell'efficacia dell'atto statale.

Si deduce anche la violazione della riserva di statuto, contenuta nell'articolo 123 costituzione, in quanto con legge regionale si stabiliscono principi in materia di forma di governo e di organizzazione della regione.

La legge regionale risulta palesemente illegittima anche nella parte in cui non limita l'esercizio delle funzioni prorogate agli atti urgenti e indifferibili ed estende al Consiglio una misura temporanea che, al limite, potrebbe ammettersi per la Giunta regionale.

Si riporta qui di seguito il testo del ricorso:

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti della Regione Calabria, in persona del Presidente in carica della giunta regionale; Avverso la legge regionale Calabria 15 marzo 2002 n. 14, pubblicata il 21 marzo 2002 nel supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 5 del 16 marzo 2002. La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 9 maggio 2002. La predetta legge regionale, intitolata "Disposizioni sulla prorogatio degli organi regionali", riguarda il "caso di scioglimento del consiglio regionale". Tale scioglimento puo' essere: disposto ex art. 126 comma primo Cost. con decreto del Presidente della Repubblica per il compimento di atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale; conseguente alla morte, all'impedimento permanente od alle dimissioni volontarie del Presidente della giunta regionale, od a mozione di sfiducia nei confronti del medesimo approvata dallo stesso consiglio regionale; conseguente alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il consiglio regionale. Inoltre un effetto assimilabile allo scioglimento di detto consiglio si produce nel caso di sentenza di annullamento di atti del procedimento elettorale. La legge regionale in esame prevede, senza distinguere tra le differenti vicende cui si e' accennato, che non soltanto la giunta regionale ed il suo Presidente ma anche il consiglio regionale "continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento del nuovo Presidente della regione e del nuovo consiglio regionale". La legge stessa e' palesemente affetta da illegittimita' costituzionale, e per piu' ragioni. Anzitutto, non spetta al legislatore regionale integrare l'art.126 Cost.; dovra' a cio' provvedere una legge statale di attuazione della Costituzione. La necessita' di una legge statale appare particolarmente evidente per il caso di pronuncia giurisdizionale esecutiva od alla quale debba darsi leale ottemperanza e per il caso di scioglimento disposto con decreto del Presidente della Repubblica; in questi casi la disposizione in esame sostanzialmente produrrebbe una assurda, ancorche' temporanea, sospensione e limitazione dell'efficacia dell'atto statale. L'appartenenza allo Stato di queste funzioni comporta la competenza statale a disciplinarne effetti e in genere conseguenze (anche immediati).

In via logicamente subordinata la legge regionale "sub iudice", approvata in esito a procedimento legislativo "ordinario" contrasta con la riserva di Statuto posta dall'art. 123 comma primo Cost. in quanto concorre a disciplinare la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. In via ancor piu' subordinata, la legge

regionale appare costituzionalmente illegittima in quanto non distingue tra i differenti casi di scioglimento del consiglio regionale, in quanto non circoscrive l'esercizio delle funzioni "prorogate" ai soli atti urgenti ed improrogabili, ed in quanto estende al consiglio regionale una "misura" temporanea a tutto concedere applicabile soltanto alla giunta regionale. La legge calabrese intenderebbe assicurare al consiglio regionale una seppur temporanea sopravvivenza malgrado vicende che questa non permettono.

La presente controversia presenta qualche analogia con altra controversia - nei confronti della Regione Marche - recentemente esaminata da codesta Corte (reg. ric. n. 38 del 2001).